



Tribunale Ordinario di Rovigo  
Giudice del Lavoro

Il Giudice,

nel procedimento n. 153/2021 RG CL , promosso ex artt. 702 bis c.p.c., 28 D. Lgs n. 150/2011 e 44 D. Lgs n. 286/1998 da \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Paggi del foro di Padova, contro l'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA, con il patrocinio dell'avvocato \_\_\_\_\_ Francesca Calò, e con la chiamata in causa della REGIONE del VENETO, contumace;

udite le conclusioni delle parti all'udienza del 16 luglio 2021, a scioglimento della riserva assunta alla citata udienza osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 28 maggio 2021, \_\_\_\_\_, con il contestuale intervento ex art 105 c.p.c. di EMERGENCY ONG Onlus e di ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE – ASGI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, conveniva in giudizio l'AZIENDA ULSS 6 EUGANEA per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“A) accertarsi, nonostante la carenza del codice fiscale, il diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale dei cittadini stranieri minorenni irregolarmente soggiornanti, sia extracomunitari che comunitari, ai sensi di: artt. 2 e 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 Novembre 1989 e resa esecutiva con L.176/1991; art, 10, comma 2, della Costituzione; art.35 Dlt. 286/1998; art.63, co.4, DPCM 12.01.2017; nonché delle prescrizioni al riguardo contenute nell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome sottoscritto il 20.12.2012 (G.U. Serie Gen. n.32 del 7/2/2013 - Suppl. Ord. n.9);*

*B) in subordine, accertarsi il diritto dei minori irregolarmente soggiornanti alle prestazioni pediatriche e di medicina di base ambulatoriali in regime di parità di trattamento con i cittadini italiani, con declaratoria del diritto di accesso gratuito alle prestazioni dei pediatri e dei medici di base di libera scelta convenzionati con l'ULSS 6 Euganea;*

*C) in ulteriore subordine, accertarsi il diritto dei minori irregolarmente soggiornanti alle prestazioni pediatriche e di medicina di base ambulatoriali in regime di parità di trattamento con i cittadini italiani con declaratoria del diritto di accesso gratuito alle prestazioni di pediatria e di medicina di base ambulatoriale presso ciascun singolo consultorio istituito dall'ULSS 6 Euganea;*

*D) accertarsi il carattere vincolante dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome sottoscritto il 20.12.2012 (G.U. Serie Gen. n.32 del 7/2/2013 - Suppl. Ord. n.9) quale regolamentazione del diritto di accesso alle prestazioni sanitarie dei*

*cittadini stranieri, ivi compresi i minorenni irregolarmente soggiornanti, sia extracomunitari che comunitari.*

*E) accertarsi la condotta discriminatoria ex artt. 2 d.lgs. 215/2003 e 43 d.lgs. 286/1998, con ogni opportuno provvedimento ordinatorio idoneo ad eliminare la discriminazione ed a prevenirla per il futuro, nonché con condanna dell'ULSS 6 Euganea a rimuovere la discriminazione riconoscendo in regime di parità di trattamento con i cittadini italiani, nonostante la carenza del codice fiscale, il diritto di iscrizione gratuita al SSR o comunque il diritto di accesso gratuito alle prestazioni dei pediatri e dei medici di base di libera scelta convenzionati col SSR, ovvero, in ulteriore base presso ciascun singolo consultorio; in ogni caso ordinando all'ULSS 6 Euganea la divulgazione presso tutti i consultori e uffici distrettuali, nonché sul sito Internet della stessa ULSS 6 Euganea, delle misure organizzative adottate in ottemperanza all'ordinanza conclusiva del presente procedimento. Con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede venga disposta la distrazione a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario."*

Esponiva la ricorrente di essere cittadina serba, priva di titolo di soggiorno, dimorante a Este (PD) dal 2012 unitamente ai figli minori \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, e \_\_\_\_\_, cittadini croati irregolarmente soggiornanti, e di essere assistita dai volontari dell'associazione Legambiente di Este e della Caritas locale, in quanto indigente.

Precisava che i figli minori avevano ottenuto il rilascio da parte dell'ULSS 6 Euganea della tessera sanitaria "ENI", prescritta per la generalità dei cittadini comunitari irregolarmente soggiornanti ed indigenti, che aveva, tuttavia, precluso ai predetti l'accesso alle prestazioni ambulatoriali di un pediatra del servizio pubblico o convenzionato (c.d. "pediatra di libera scelta").

Precisava ulteriormente che l'accesso al Pronto Soccorso ospedaliero di Schiavonia (PD) rappresentava l'unica possibilità di fruire di assistenza sanitaria pediatrica, a fronte dell'inesistenza, presso i consultori familiari operanti nei cinque distretti della convenuta, di ambulatori pubblici di pediatria per i minori stranieri non regolari.

Aggiungeva che i figli avevano dovuto affrontare serie difficoltà in ragione di tale deficit assistenziale, e in particolare del rifiuto di sottoporre i minori al tampone reattivo al Covid-19 per la mancanza della prescrizione, c.d. "impegnativa", di un medico di base, e che, a seguito dell'insorgenza di preoccupanti sintomi, la Presidente del Circolo Legambiente di Este aveva richiesto alla convenuta, il 23.11.2020, informazioni in merito alla possibile assegnazione di un pediatra al nucleo familiare ricorrente, ricevendo una generica risposta in relazione all'imminente organizzazione di un servizio *ad hoc* conforme alla nota della Regione Veneto del 27.10.2020, senza fornire tuttavia alcuna indicazione concreta.

Stante la mancanza di effettive risposte in ordine a quanto sopra esposto, la Presidente si era rivolta il 29.01.2021 alla responsabile della struttura Alta

specializzazione Immigrazione dell'ULSS 6 Euganea, tale Dott.ssa \_\_\_\_\_, la quale aveva demandato la questione al Direttore del Distretto sanitario di Este, senza nulla riferire al riguardo.

Esponneva inoltre la \_\_\_\_\_ che anche l'ASGI, nel novembre 2020, aveva richiesto a tutte le ULSS del Veneto informazioni in ordine all'istituzione del suddetto servizio ambulatoriale di pediatria, avendo la convenuta riscontrato con missiva del 3.02.2021 che, in alternativa all'accesso tramite Pronto Soccorso, i minori stranieri privi di titolo di soggiorno avevano la possibilità di recarsi presso un apposito ambulatorio pediatrico operante tuttavia nel solo centro urbano della città di Padova, nelle sedi di Via dei Colli e di Via Scrovegni, della cui esistenza la ricorrente e i volontari non erano mai stati informati prima.

Replicava l'ASGI con PEC del 2.03.2021, inviata anche alla Regione Veneto per conoscenza, rilevando che la disponibilità dell'ambulatorio pediatrico STP/ENI unicamente nella città capoluogo della provincia era inidonea ad assicurare il rispetto del diritto all'assistenza sanitaria dei cittadini comunitari ed extracomunitari in condizioni di parità con i cittadini italiani, considerata in termini comparativi la diffusione territoriale di 836 ambulatori pediatrici di libera scelta disponibili per i soli iscritti al SSN.

Si doleva dunque la ricorrente della condotta discriminatoria *ex artt. 2 D. Lgs. 215/2003 e 43 D. Lgs. 286/1998*, tenuta dalla convenuta a motivo della nazionalità del nucleo familiare e riconducibile alla violazione dell'obbligo giuridico di assicurare ai minori stranieri irregolarmente soggiornanti la parità di trattamento sanitario con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per la generalità dei minori italiani.

Chiedeva pertanto, previo accertamento del diritto all'iscrizione al SSN e alle cure ambulatoriali pediatriche e di medicina di base dei cittadini stranieri minorenni irregolarmente soggiornanti, l'iscrizione gratuita dei figli minori al SSR, ovvero l'accesso gratuito alle prestazioni dei pediatri e dei medici di base di libera scelta convenzionati con il SSR, con l'adozione di ogni provvedimento idoneo a rimuovere la discriminazione oggetto di causa, ai sensi dell'art. 4, 4° comma, del D. Lgs. 215/2003.

Si costituiva ritualmente in giudizio l'Azienda ULSS 6 Euganea, come sopra rappresentata, preliminarmente eccependo l'incompetenza territoriale, il difetto di giurisdizione per violazione del criterio di riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nonché il difetto di legittimazione passiva della convenuta, e chiedendo peraltro l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Veneto.

Nel merito resisteva al ricorso, evidenziava l'insussistenza della condotta discriminatoria allegata nell'operato della convenuta, la quale, essendo sottoposta al "controllo di gestione" della Regione Veneto, aveva dovuto attenersi alle precise indicazioni contenute nelle *Linee guida* di cui all'allegato A, approvato con la DGR Veneto n. 753/2019, avendo l'ULSS 6 Euganea attivato già da tempo un servizio ambulatoriale pediatrico pubblico accessibile ai soggetti in questione gratuitamente ed equiparabile al pediatra di libera scelta, nel rispetto dei requisiti espressi dall'Ordinanza del Tribunale di Venezia n. 5191/2020.

Esponneva poi che le strutture pubbliche e private convenzionate avevano sempre assicurato a tutti i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, compresi i minori, a prescindere dal possesso di un titolo di soggiorno, le cure urgenti e le cure essenziali, ambulatoriali e ospedaliere, in conformità a quanto disposto dall'art. 35 T.U. Immigrazione, nonché dal punto 13 delle Linee Guida approvate con la DGR Veneto 753/2019.

Inoltre, ad avviso di parte convenuta, il rispetto del diritto dei minori stranieri non regolarmente soggiornanti alla parità di trattamento con i minori italiani non doveva necessariamente determinare l'accesso diretto alla rete dei pediatri di libera scelta in quanto tale pretesa non trovava fondamento nel dato normativo vigente né nell'ordinanza del Tribunale di Venezia n. 5191/2020, la quale aveva inteso, invece, la parità di trattamento come una piena tutela del diritto alla salute dei cittadini stranieri negli stessi termini in cui ne beneficiano i cittadini italiani, essendo tuttavia indifferenti, rispetto a tale risultato, le concrete modalità di realizzazione rimesse al potere organizzativo dell'ente regionale e a quello attuativo delle singole ULSS.

Terminava pertanto la resistente affermando di avere garantito ai minori irregolarmente soggiornanti la parità di trattamento sanitario previsto per la generalità dei minori italiani, atteso che l'ambulatorio per minori irregolari STP/ENI attivo presso il Distretto di Padova Bacchiglione, nelle due sedi "*Complesso sociosanitario dei Colli Via Dei Colli 4 a Padova*" e "*Ambulatorio per Stranieri via E. Degli Scrovegni n. 12 a Padova*" assicurava gratuitamente ai predetti visite pediatriche, esami ematochimici, controllo di malattie infettive, visite specialistiche necessarie, vaccinazioni, nonché l'emissione di ricette ed impegnative, evitando accessi impropri al Pronto Soccorso ospedaliero.

La causa veniva discussa all'udienza sopra indicata- mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221 comma 4 L. n. 77/2020- ed era trattenuta in riserva.

Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta per non avere parte ricorrente provato l'effettiva dimora del nucleo familiare, apparendo irrilevante la dichiarazione rilasciata dalla sig.ra [redacted] del Circolo Legambiente di Este (doc. 2 all. ricorso), secondo cui la abiterebbe nei pressi di un casello ferroviario dismesso.

Al riguardo, occorre rilevare che dai certificati di iscrizione e frequenza scolastica dei minori (docc. 9, 10 e 11 all. ricorso), nonché dalla documentazione prodotta da parte attrice all'udienza del 28.05.2021 contenente tre sanzioni per violazioni amministrative poste in essere dalla ricorrente, rilevate in loco nel 2016, 2017 e 2018, risulta dimostrato in capo all'attrice il prolungato ed attuale domicilio in Este, n. , indirizzo cui risultano peraltro regolarmente eseguite le notifiche del 2020 e dell'anno in corso con riferimento alle suddette sanzioni, sicché l'eccezione va rigettata.

Quanto all'asserita carenza di giurisdizione del giudice ordinario, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Ordinanza n. 3670 del 15/02/2011) ha precisato che spetta al giudice ordinario la competenza in relazione alle denunce di atti discriminatori o ritorsivi proibiti dal diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo, anche se compiuti dalla Pubblica amministrazione, dovendosi pertanto rigettare la suddetta eccezione, atteso che parte attrice ha esperito nei confronti della P.A. l'azione civile contro la discriminazione ex art. 44 D. Lgs. 286/1998, ai fini della tutela di un fondamentale diritto soggettivo, e non di un mero interesse legittimo.

Appare preliminarmente infondato e pertanto va rigettato anche l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'ULSS 6 Euganea in quanto ente erogatore del servizio al quale, ad avviso di parte ricorrente, è imputabile l'omessa assistenza delle suddette categorie di minori stranieri, per non avere individuato *idonee soluzioni organizzative in ciascun ambito aziendale, anche per il tramite della rete dei Consultori, al fine di garantire l'erogazione di una idonea presa in carico mediante un ambulatorio pediatrico e non unicamente tramite accesso al Pronto soccorso.*

Sussiste pertanto la legittimazione passiva della convenuta, atteso che l'ULSS dispone di piena autonomia nell'organizzazione dei servizi assistenziali in conformità alle direttive impartite dalla Regione, appearing eventualmente riconducibile alla predetta la condotta denunciata dall'attrice.

Venendo invece al merito della domanda, deve rilevarsi che è documentato (cfr. docc. 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 e 15 all. ricorso) che i figli minori della ricorrente sono in possesso della tessera sanitaria ENI in quanto cittadini croati privi di titolo di soggiorno, sicché la posizione dei predetti appare riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 35, 3° comma, lettera b), del T.U. sull'immigrazione, che garantisce ai minorenni stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale un'assistenza sanitaria in regime di parità di trattamento con i cittadini italiani.

Analoga previsione è contenuta nell'Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012, il quale, dovendosi ritenere vincolante in quanto adottato, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 281 del 28.08.1997, con espresso assenso nonché parere tecnico favorevole della Regione Veneto (cfr. Corte d'Appello di Venezia, Sentenza n. 15 del 27.04.2020 –

doc. 40 all. ricorso), disciplina al punto 1.1.1. dell' "Allegato A" (doc. 43 all. ricorso) il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR, e comunque il diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini, per i *minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno*.

Deve peraltro rammentarsi che il suddetto Accordo, nel punto 1.2. dell'Allegato A, richiama espressamente la Risoluzione A7-0032/2011 del 8.02.2011 sulla riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'UE, con cui il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri ad assicurare che le categorie più vulnerabili, quali gli immigrati irregolarmente soggiornanti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario.

Tale principio risulta sancito anche all'art. 63, 4° comma, del DPCM n. 15 del 12.01.2017, il quale prevede che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, siano iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscano dell'assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani.

Deve rilevarsi, al riguardo, che dalla documentazione prodotta in giudizio (docc. 29, 30, 32, 33, 35, 36 all. ricorso) relativa alla corrispondenza intercorsa tra la ricorrente, con il sostegno del Circolo Legambiente di Este e dell'associazione ASGI, e la convenuta, risulta che quest'ultima non abbia rispettato il dettato dell'art. 63 del DPCM sopra citato in quanto, oltre a non avere ottemperato quanto disposto dall'ordinanza antidiscriminatoria emessa dal Tribunale di Venezia n. 5191 del 19.10.2020 (doc. 1 all. ricorso), non ha di fatto provveduto ad assegnare ai minori un pediatra ovvero un servizio ambulatoriale *in loco*, a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con il rischio di compromettere la salute dei bambini per non avere somministrato ad uno di loro il tampone reattivo al Covid-19, in assenza della prescrizione di un medico di base (doc. 28 all. ricorso).

La denunciata disparità di trattamento sanitario tra minori stranieri irregolarmente soggiornanti e minori italiani si evince altresì con riferimento alla mancata attuazione, da parte della resistente, delle indicazioni fornite dalla Regione Veneto con Nota regionale Prot. 0456522 del 27.10.2020 (doc. 34 all. ricorso), in virtù della quale *la tutela della salute e l'assistenza sanitaria, nei confronti dei minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono garantite tramite l'accesso alla più ampia e capillare rete dei Consultori familiari presenti in ambito distrettuale, nelle more dell'emanazione di precise indicazioni ministeriali, finalizzate a rendere operativamente fattibile l'iscrizione al S.S.N. così come prevista dall'art. 63 D.P.C.M. 12 gennaio 2017*.

Occorre rilevare, al riguardo, che la suddetta Nota regionale è stata emanata a seguito della decisione del Tribunale di Venezia che, con ordinanza n. 5191/2020, ha accolto il ricorso proposto da ASGI per avere riscontrato l'assenza di un servizio

ambulatoriale pediatrico presso il Consultorio di un'Azienda Ulss del Veneto, idoneo a garantire l'erogazione dell'assistenza sanitaria nei confronti dei minori titolari di tessere STP ed ENI.

Sul punto il Tribunale di Venezia, alla cui decisione si fa qui espresso riferimento ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha precisato che la realizzazione della parità di trattamento sancita dalla richiamata normativa non comporta automaticamente lo specifico obbligo per le ULSS e la Regione Veneto di garantire l'iscrizione della suddetta categoria al SSN, per la quale osta la mancanza di un codice fiscale di riferimento, bensì l'obbligo di assicurare ai minori irregolari un servizio ambulatoriale pediatrico pubblico, accessibile gratuitamente ed equiparabile al pediatra di libera scelta cui dà diritto l'iscrizione al SSN.

Nella fattispecie di causa, deve rilevarsi che dalla Nota Prot. n. 16652 del 3.02.2021 dell'ULSS 6 Euganea (doc. 35 all. ricorso) emerge come la convenuta abbia organizzato sin dall'anno 2003/2004 una Struttura di A.P. Immigrazione con una serie di ambulatori collegati, tra cui l'ambulatorio ostetrico ginecologico multietnico, nonché gli ambulatori pediatrici per minori irregolarmente soggiornanti extracomunitari, comunitari e nomadi, e abbia attivato l'ambulatorio per minori irregolari STP/ENI presso il solo Distretto Padova Bacchiglione, nelle sedi di *Complesso sociosanitario dei Colli Via Dei Colli 4 a Padova* e di *Ambulatorio per Stranieri via E. Degli Scrovegni n. 12 a Padova*.

Va tuttavia rilevato che risulta documentato che parte attrice è giunta a conoscenza della sussistenza dell'ambulatorio pediatrico sito nel distretto di Padova soltanto in occasione della nota del 3.02.2021 sopra indicata, non avendo la resistente mai fornito tale indicazione nel corso della copiosa corrispondenza intercorsa tra la Presidente del Circolo Legambiente di Este e il competente Distretto dell'ULSS (cfr. docc. 29, 30 e 32 all. ricorso).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l'ULSS 6 Euganea non abbia adempiuto l'obbligo posto dalla Regione Veneto di ricorrere all'*ampia e capillare rete dei Consultori familiari presenti in ambito distrettuale*, in attesa dell'emanazione di precise indicazioni ministeriali finalizzate a rendere operativamente fattibile l'iscrizione al S.S.N. dei minori irregolarmente soggiornanti, atteso che l'istituzione di un servizio ambulatoriale pediatrico in uno solo dei distretti della resistente non appare idoneo ad assicurare ai predetti un'assistenza sanitaria in regime di parità di trattamento con i minori italiani.

Non deve peraltro sottovalutarsi, in termini comparativi, la diffusione omogenea nell'intero comprensorio territoriale dell'ULSS 6 Euganea di 836 ambulatori pediatrici di libera scelta disponibili per gli iscritti al SSN, rispetto all'unico servizio ambulatoriale per minori titolari di tessera STP/ENI disponibile nel comune

capoluogo della provincia di Padova, nonostante l'attivazione di 26 consultori familiari presso i cinque distretti dell'Azienda convenuta.

Occorre dunque concludere per l'accoglimento della domanda attorea riferita all'accertamento del diritto dei cittadini stranieri minorenni irregolarmente soggiornanti, sia comunitari che extracomunitari, all'iscrizione obbligatoria al SSN, come previsto espressamente dall'art. 63, 4° comma, del DPCM del 12.01.2017, nonché dalle prescrizioni contenute nell'Accordo Stato Regioni del 20.12.2012 e dagli artt. 2 e 24 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con Legge n. 176/1991.

Quanto, invece, alla natura discriminatoria della condotta posta in essere dalla resistente, consistente nell'omessa risposta alle numerose richieste inviate dalla ricorrente, nonché nell'imposizione di un trattamento illegittimamente deteriore nei confronti dei minori stranieri non regolari, per avere mantenuto quale unico presidio sanitario, oltre al Pronto Soccorso, soltanto i due ambulatori operanti nel centro urbano di Padova, occorre premettere che l'art. 43 del D. Lgs. 286/1998 dispone sul punto quanto segue:

*“(...) costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.”*

Ciò premesso, deve rilevarsi che la differenziazione tra minori stranieri irregolarmente soggiornanti e minori italiani presente nell'organizzazione del servizio sanitario erogato dall'ULSS 6 Euganea, nel mancato rispetto delle direttive impartite dalla Regione Veneto con Nota Prot. 0456522 del 27.10.2020, risulta fondata sulla diversa nazionalità e costituisce una *“discriminazione oggettiva”* per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porre in essere la discriminazione, essendo invece rilevanti gli effetti, ossia il pregiudizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in grado di qualificare, da soli, la natura discriminatoria di detta condotta.

Appare condivisibile sul punto la giurisprudenza di legittimità invocata da parte attrice (Sez. Lav., Sentenza n. 6575 del 5/04/2016) che ha precisato, sebbene in tema di licenziamento discriminatorio, che la discriminazione, diversamente dal motivo illecito, opera obiettivamente, ovvero in ragione del mero rilievo del trattamento deteriore riservato al lavoratore quale effetto della sua appartenenza alla categoria protetta, a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro.



Tanto esposto, occorre rammentare che la Suprema Corte (Sez. I civ., Sentenza n. 10095 del 28 maggio 2020), in tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle controversie in materia di discriminazione, ha precisato che l'art. 28, comma 4, del D. Lgs. 150/2011 non realizza una vera e propria inversione dell'onere della prova, ma piuttosto una sua attenuazione, in quanto il legislatore chiede all'attore la prova non già della discriminazione, ma del fatto che la fa presumere; anche secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (*ex plurimis*, Corte Giust. UE 21/7/2011, C-104/10, Kelly c. National University of Ireland), è onere dell'attore far valere e dimostrare i fatti che consentano di presumere l'esistenza di una discriminazione e, qualora tali fatti siano stati provati, spetterà poi al convenuto dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione.

Nella fattispecie di causa, deve ritenersi che parte resistente non abbia fornito alcuna prova in ordine all'inesistenza della discriminazione denunciata, apparendo irrilevanti a tal fine la copia della comunicazione e-mail inviata, il 28.01.2021, alla Presidente del Circolo Legambiente di Este da parte del Direttore del Distretto Sanitario di Este, tale Dott. \_\_\_\_\_, nonché la Nota Prot. n. 0018587 dell'8.02.2021 a firma del predetto (docc. 9 e 10 all. comparsa di risposta), i quali non dimostrano alcuna effettiva presa in carico, ad opera dell'ULSS convenuta, dei figli minori della ricorrente, in regime di parità con i minori italiani.

Occorre pertanto concludere per l'accoglimento del ricorso, stante la sussistenza della condotta discriminatoria denunciata, e la convenuta ULSS 6 Euganea va condannata ad assicurare ai minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno la tutela della salute e l'assistenza sanitaria, mediante l'effettivo accesso alla rete dei consultori familiari e degli ambulatori di assistenza pediatrica di base, come disposto dalla Nota regionale Prot. 0456522 del 27.10.2020, in attesa delle precise prescrizioni ministeriali finalizzate a rendere operativamente fattibile l'iscrizione al SSN.

Va invece rigettata, esulando dall'ambito della decisione della fattispecie concreta, la domanda attorea tesa ad ordinare all'ULSS 6 Euganea la divulgazione presso tutti i consultori e uffici distrettuali, nonché sul sito Internet della stessa ULSS 6 Euganea, delle misure organizzative adottate in ottemperanza alla domanda spiegata nel presente procedimento.

Si provvede in dispositivo, ove si dispone anche in ordine alla liquidazione delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. comma VII.

P.Q.M.

- accertata la natura discriminatoria posta in essere dalle convenute, dichiara il diritto all'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale dei minori \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 63,

comma 4, DPCM 12.01.2017 e delle disposizioni contenute nell'accordo Stato Regioni del 20.12.2012, ordinando all'Azienda Ulss 6 Euganea, di garantire ai predetti la tutela della salute e l'assistenza sanitaria in regime di parità di trattamento con i cittadini italiani, mediante l'accesso alla rete dei consultori familiari, nonché degli ambulatori di assistenza pediatrica di base;

- condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere alla ricorrente, e per lei all'avvocato Marco Paggi che si dichiara antistatario, le spese di lite, che liquida ai sensi della tabella 9 allegata al DM 55/2014 (valore indeterminabile – basso - della controversia, scaglione di riferimento, valore medio delle fasi di studio ed introduttiva) in € 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed € 21,50 per spese esenti; nulla per le spese degli intervenuti, assistiti dal medesimo difensore dell'attrice.

Si comunichi.

Rovigo, 22/07/2021

Il Giudice  
dott. Silvia Ferrari

Ordinanza redatta con la collaborazione della dottoressa Alice Gugiarì, tirocinante ex art. 73 L. n. 98/2013